

**URGENTE**

Ai Direttori delle Strutture dell'INFN

Loro Sedi

Oggetto: anno di imposta 2014 - certificazione unica dei redditi: novità legislative e linee guida per gli obblighi dell'INFN quale sostituto di imposta.

In ordine a quanto in oggetto con la presente si richiama cortesemente l'attenzione su quanto a seguito descritto.

1. La certificazione unica quale innovazione legislativa

Con riferimento alle specifiche, pubblicate lo scorso 21/11 in versione preliminare presso Agenzia delle Entrate, a partire dal 2015 per il periodo di imposta 2014, i sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

Da quanto sopra emerge chiaro l'intento da parte del Legislatore di sostituire la precedente certificazione di cui all'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del DPR 22 Luglio 1998, N. 322, altresì nota come CUD, con la nuova certificazione unica a cui si farà riferimento con l'acronimo CU 2015. Le sostanziali innovazioni sono di seguito riassunte:

- la certificazione è unica perchè:
  - integra i redditi corrisposti a titolo di lavoro dipendente o assimilato a tale e quelli da lavoro autonomo: in tal senso la CU sopperisce al buco di regolamentazione delle certificazioni di compensi corrisposte a titolo di lavoro autonomo, le quali erano rilasciate dai sostituti in forma libera;
  - unifica e include complessivamente, in un unico ambito di dichiarazione e a parità di titolo, tutti gli importi corrisposti al sostituto;
  - è un adempimento massivo poichè include tutte le dichiarazioni individuali;
- la certificazione CU è in sostanza versione anticipata del 770 annuale, sia perchè i campi dichiarati nella CU sono corrispondenti ed equipollenti a quelli che andranno successivamente consolidati nel 770 sia perchè già in sede di CU, diversamente da quanto non accadeva nel CUD, il sostituto deve certificare e trasmettere, oltre ai dati meramente reddituali legati ai compensi, le seguenti ulteriori classi di informazione:
  - assistenza fiscale, ovvero il dettaglio dei conguagli e degli acconti di imposta attuati nel corso del 2014, rispettivamente per gli anni 2013 e 2014, in relazione alle dichiarazioni 730-4 che il sostituto ha recepito in via telematica da Agenzia delle Entrate ed equipollenti al quadro SD del 770 (dicasi quadro SA sezione D);
  - composizione anagrafica/fiscale dei componenti del nucleo familiare per i quali sono riconosciute le detrazioni di imposta: la conformazione anagrafica dovrà essere quindi coerente con il corrisponde importo della detrazione complessivamente riconosciuto al dipendente nel corso del 2014;
  - redditi da lavoro autonomo, ivi incluse le determine di lordo e la distinzione/causale delle quote di esenzione rispetto al titolo con il quale le

stesse sono state riconosciute (rif. quadro SC del 770);

- la certificazione CU è, come il 770, trasmessa ad Agenzia delle Entrate in forma massiva e telematica; in tal senso il sostituto:
  - aggrega tutte le certificazioni individuali in un unico flusso elettronico da trasmettere alle Istituzioni;
  - rilascia *ad personam*, secondo le specifiche ed il format in via di attuazione, duplice copia del modello individuale di dichiarazione opportunamente compilato con i dati di spettanza.

## 2. Impatto sulle procedure INFN e relative linee guida

Fino all'anno di imposta 2013 ciascuna Struttura INFN rilasciava, in autonomia e per propria pertinenza, le certificazioni individuali per i compensi corrisposti a titolo:

- assimilato a lavoro dipendente, nella fattispecie relativi al personale assimilato, ivi compresi i titolari di collaborazioni tipo associazione e i comandati provenienti da altre amministrazioni;
- autonomo, nella fattispecie relativi a tutte le categorie di persone fisiche e giuridiche.

Nell'ambito del processo di innovazione in corso è evidente che questo tipo di certificazione non costituisce *Certificazione Unica*, sia perchè non dichiara tutti i tipi previsti di informazione sia perchè non include complessivamente gli importi ai quali possono concorrere, nel medesimo anno di imposta e per lo stesso percipiente, i compensi eventualmente erogati da altre Strutture: tale scenario in essere, ove è implicito che il singolo percipiente possa ricevere separate certificazioni dalle eventuali distinte Strutture che gli hanno erogato compensi a vario titolo, contravviene di fatto il principio di univocità della certificazione.

Stante il nuovo assetto normativo introdotto dalla *Certificazione Unica* di cui al predetto punto 1) e premesso che:

- la Direzione scrivente assolve agli obblighi del sostituto di imposta, tra i quali è contemplata l'elaborazione e la trasmissione della dichiarazione 770 di cui la CU è appunto parte equipollente/integrante;
- i dati anagrafici e i corrispondenti importi di merito, complessivamente relativi a ciascuno dei percipienti, ivi compreso il personale assimilato e i lavoratori autonomi, costituiranno elementi di certificazione individuale che dovranno essere:
  - corretti nell'esposizione e nei termini previsti dalla norma;
  - coerenti con il flusso massivo e telematico che la stessa Direzione dovrà trasmettere ad Agenzia delle Entrate nei predetti termini;
- fatte salve le deroghe di cui al successivo punto 3), le predette certificazioni individuali dovranno essere rilasciate ai rispettivi sostituiti entro il 28 febbraio 2015,

per le suddette tipologie di personale si invitano le Strutture dell'Ente a non produrre le certificazioni di compensi corrisposti nel 2014 sistematicamente così come attuato per il precedente anno di imposta 2013. Nel richiamare gli aspetti suddetti di unificazione del processo dichiarativo dei redditi, le predette certificazioni individuali saranno quindi attuate centralmente dalla Direzione del Personale.

All'uopo potranno quindi seguire le ulteriori specifiche attuative ed operative circa il supporto che ciascuna Struttura potrà fornire per l'eventuale integrazione e consolidamento dei dati necessari alla CU 2015.

## 3. Consegna della CU anticipata rispetto alla scadenza del 28 febbraio 2015

Tenuto conto che:

- la certificazione unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente dal sostituto di imposta entro il 28 febbraio del periodo di imposta successivo a quello cui si

riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro (rif. istruzioni CU 2015 21/11/2014 Agenzia delle Entrate);

- ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituto deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. (rif. D.L. 24/04/2012 n. 66),

ciascuna Struttura INFN può rilasciare, sulla falsa riga di quanto attuato per l'anno di imposta 2013, la certificazione individuale:

- relativamente ai soli redditi corrisposti a titolo di lavoro assimilato a dipendente;
- su espressa richiesta del percipiente i redditi erogati al suddetto titolo,

entro il 12 gennaio 2015 ovvero entro 12 giorni dall'avvenuta richiesta: a tal scopo si rimanda all'utilizzo del modello di cui in Allegato A.

Stante la fase di transizione e l'attuale assetto INFN è d'uopo precisare che l'eventuale certificazione rilasciata dalla Struttura ha carattere provvisorio, per quanto di pertinenza della Struttura medesima, e non costituisce nè sostituisce la Certificazione Unica attuata a livello centrale.

Con i migliori saluti,

INFN - DIREZIONE AFFARI DEL PERSONALE

Il Direttore

(Dott. Renato Carletti)

NA/ac

Allegato alla presente:

- Allegato A: Modello di certificazione dei redditi assimilati a lavoro dipendente

CERTIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 4. COMMI 6-ter e 6-quater, DEL D.P.R. 22 LUGLIO 1998, n. 322  
RELATIVA ALL'ANNO 2014  
CERTIFICAZIONE COMPENSI ASSIMILATI A LAVORO DIPENDENTE

Egr. \_\_\_\_\_

Di seguito si espone certificazione dei compensi erogati a titolo assimilato a quello di lavoro dipendente alla S.V. da questa Struttura INFN nel corso dell'anno di imposta 2014.

Ella potrà consegnare detta certificazione entro il 12 gennaio 2015 alla amministrazione di appartenenza affinché quest'ultima tenga conto dei dati relativi per l'effettuazione del conguaglio fiscale.

In relazione ed in previsione attuativa del nuovo modello CU 2015, la presente certificazione è rilasciata esclusivamente per quanto di pertinenza di questa Struttura INFN; la stessa sarà quindi integrata nella Certificazione Unica 2015, che sarà successivamente rilasciata dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. In ordine alla nuova disciplina in materia, si ricorda che solo quanto dichiarato nella predetta Certificazione Unica 2015 potrà essere utilizzato per redigere l'eventuale propria dichiarazione dei redditi secondo le nuove modalità e i termini previsti dal Legislatore.

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO	Codice fiscale	Denominazione
	84001850589	ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
	Comune, provincia, cap e indirizzo	
	FRASCATI RM 00044 VIA ENRICO FERMI 40	

DATI RELATIVI AL DIPENDENTE	Codice Fiscale	Cognome	Nome
	Sesso (M o F)	Data di nascita	Comune di nascita
	Domicilio fiscale	Provincia	Codice comune

DATI FISCALI	Redditi di lav. Dipendente e assimilati (cas. 1 CU)	
	Ritenute IRPEF (cas. 11 CU)	

Luogo e data,

IL DIRETTORE